

STUDIO LEGALE
Lavoro - civile - amministrativo
Avv. GIUSEPPE TOMASSO
Patrocinante in Cassazione
Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)
Tel. 0776.24945 Pec: studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it

ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
sez. giurisdizionale della Regione Lazio
Via Baiamonti n. 25 00195 Roma

AI DIRETTORE GENERALE
Dott. Pierpaola D'Alessandro

Al Direttore Amministrativo aziendale
Dott.ssa Eleonora Di Giulio

Al Direttore Sanitario aziendale
Dott.ssa Simona CARLI

Oggetto: Azienda sanitaria locale di Frosinone

Condotta omissiva aziendale nonostante esposti precedenti e solleciti- Restituzione somme- indebito oggettivo - danno erariale -

Incarico di coordinamento Servizio Infermieristico presso Direzione sanitaria ospedaliera del presidio ospedaliero di Cassino - Collaboratore professionale sanitario, infermiera - Di Prete Domenica -

contestuale incarico 'ad interim' di coordinamento infermieristico del Reparto di Medicina e coordinamento Reparto di Anestesia e rianimazione del P.O. di Cassino

Richiesta immediato intervento - palese illegittimità e condotta illegittima

Percezione da parte della Di Prete dal 2018 a tutt'oggi dell'indennità ex art 44, c. 6, CCNL 1994/1997, pur non prestando servizio presso il Reparto Anestesia e Rianimazione in ragione dei plurimi incarichi di coordinamento(ed ufficio) infermieristico -

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials in persona del segretario provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per rappresentare quanto di seguito.

Con missiva prot 62313 del 19 luglio 2018 il Direttore della SC Professioni sanitarie, unitamente al direttore sanitario ospedaliero, dell'azienda sanitaria locale di Frosinone ha provveduto a nominare la dipendente Di Prete, infermiera, con funzioni di capo sala ff, presso il Reparto di Anestesia e rianimazione del PO di Cassino, quale Coordinatrice ff dell'Ufficio infermieristico presso la direzione sanitaria dell'PO di Cassino.

Ciò è avvenuto all'esito di un avviso indetto dalla dott.ssa Martini ma la cui graduatoria era stata sospesa per una serie di illegittimità e censure mosse: si tratta, tra l'altro, di un incarico conferito dopo il 21 maggio 2018 e dunque in vigore del nuovo CCNL senza che risultasse adottato alcun atto regolamentare che disciplinasse il conferimento dei nuovi incarichi nonché la tipologia degli stessi e senza che vi fosse una definizione dell'assetto organizzativo che prevedesse tale

tipologia di incarichi, quale, ad esempio, il Coordinamento Infermieristico (assetto organizzativo, invero, non ancora ad oggi definito: manca addirittura, ad oggi, il regolamento per il conferimento di tali incarichi).

Ciò nonostante, l'incarico veniva comunque conferito.

Nonostante un ulteriore intervento sindacale (che deduceva che la suddetta Di Prete aveva effettuato un numero notevole di ore di straordinario presso il Reparto di Anestesia e rianimazione nonostante il contestuale incarico presso la Direzione sanitaria ospedaliera), l'effetto ottenuto è che la Di Prete non ha più formalmente prestato servizio presso il reparto di Anestesia e Rianimazione, risultando impegnata presso la Direzione sanitaria, ma (a fronte di sporadiche 'apparizioni' presso il suddetto reparto nelle ore pomeridiane) ha continuato a redigere i quadri di servizio di detto reparto e, ciò, a tutt'oggi.

Il 'favor' nei confronti di tale dipendente si supera allorquando si è conferito anche un ulteriore incarico, questa, volta 'ad interim' (*Melius est abundare quam deficere*) relativamente al coordinamento anche del Reparto di medicina.

In disparte la considerazione che l'"interim" è un istituto sconosciuto all'area comparto (ed al CCNL) in quanto proprio della Dirigenza, in ogni caso e comunque, presuppone che l'incarico a monte (il primo', per intenderci) sia regolare e formalmente conferito e quindi tale da consentire di agganciare il secondo 8il cd interim).

Nel nostro caso, l'incarico iniziale non esiste, non è previsto da alcun atto regolamentare e stato adottato sulla base di una graduatoria che era stata sospesa. Non solo sono stati attribuiti ulteriori due incarichi di coordinamento senza alcuna logica e in palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ovvero di correttezza e buona fede.

Peraltro, la Di Prete in quanto Responsabile del coordinamento del servizio infermieristico della Direzione sanitaria del PO di Cassino nel 'gestire' i quadri di servizio del Reparto di Anestesia e rianimazione nonché del Reparto di medicina che sono soggetti a 'controllo' proprio dal servizio infermieristico, si pone in una situazione di evidente 'conflitto di interessi', risultando sovrapposte le posizioni di 'controllore' e 'controllato'.

La Di Prete a fronte di tale 'illegittimi' incarichi, nell'ambito del servizio infermieristico, dispone personalmente e direttamente di tutto il personale infermieristico ospedaliero potendone ordinare spostamenti e trasferimenti.

Da ultimo, ad es., la succitata ha sottoscritto unitamente al Direttore delle Professioni sanitarie, un avviso per mobilità ordinaria rivolta al personale infermieristico da destinare alla UOSD Oculistica, UOC Dialisi, UOC Otorino, UOC DEA (con scadenza domande al 19 ottobre 2020).

Anche questa volta il direttore delle professioni sanitarie non ha adottato alcuna Determina dirigenziale (per una sorta di allergia ai provvedimenti formali che competono a chi dirige una struttura complessa tant'è che dalla data di assunzione non ne è stata adottata alcuna), volendosi evidentemente 'distinguere' da tutta l'altra dirigenza di SC aziendale oppure per risultare soggetto a minori controlli della propria azione (le determine sono soggette a pubblicazione sull'albo pretorio) a meno che non vi sia una ragione giuridica - sconosciuta a chi scrive-

per la quale il Direttore delle Professioni sanitarie è esentata dall'adottare provvedimenti/determine. Sta di fatto che in detto avviso si ha cura di non specificare quanti posti sono disponibili per ciascuna UOC/UOSD oggetto del bando della mobilità, cosicché all'esito dello stesso si lascia il totale arbitrio nello stabilire chi possa essere trasferito in uno di detti Reparti a proprio piacimento.

Va segnalato, che dal 2018 a tutt'oggi la suddetta Di Prete avrebbe continuato a percepire l'indennità ex art 44, c. 6, CCNL 1994/1997, non più spettante in quanto assegnata di fatto alla Direzione sanitaria Ospedaliera e con altri incarichi di coordinamento.

L'art ART. 44 - (Indennità per particolari condizioni di lavoro), cit. recita:

6. Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

- a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
- b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000.
- c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000.

Ti trovi in: [Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Sanità

SAN227_Orientamenti Applicativi - ARAN



<<E' possibile riconoscere al personale infermieristico, l'indennità giornaliera di cui all'art. 44, commi 6, del CCNL/1995, nel caso di una organizzazione aziendale che non preveda una sola U.O.C. di "Nefrologia e Dialisi", ma individui due Unità Operative Complesse nettamente distinte anche come dotazione infermieristica?

L'A.R.A.N., con espresso riferimento alle indennità previste dal richiamato art. 44, con nota dell'11 giugno 1997, prot. n. 4017, ha già precisato che "L'art. 44 del C.C.N.L. razionalizza il sistema delle indennità di turno disciplinate dal D.P.R. 270/1987 e dal D.P.R. 384/1990, stabilendo le misure unitarie delle nuove indennità e regole chiare e precise per la loro fruibilità. (...) Le previsioni della norma non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, perché in tal caso si duplicherebbe la corresponsione dei benefici dei precedenti contratti e non sarebbero rinvenibili nei fondi aziendali le risorse relative".

Nell'ambito di tale quadro negoziale di riferimento, si evince che le indennità in argomento non sono erogabili al personale infermieristico in questione stante l'inequivocabile enunciato della clausola contrattuale che ricollega l'indennità ad "ogni giornata di effettivo servizio prestato" nelle strutture ivi tassativamente indicate. Tale indennità, infatti, è strettamente connessa all'esplicazione di un intero turno di servizio, in ragione della porzione di tempo e/o intervento reso in favore degli assistiti ricoverati nei "servizi" tassativamente indicati nel predetto art. 44 c. 6.

Infatti, alla stregua della formulazione della contrattazione collettiva, per il riconoscimento delle indennità in parola devono ricorrere due condizioni: la prima di natura qualitativa (svolgimento dell'attività in determinati reparti e/o strutture) la seconda di natura quantitativa (giornata di effettivo servizio).

Pertanto, se nell'Atto Aziendale il modello organizzativo prescelto non prevede l'individuazione di tali strutture unificate, al personale infermieristico applicato ad una delle due diverse strutture non potrà essere corrisposta l'indennità di cui trattasi. Il fine della clausola negoziale, infatti era/è quello di retribuire il maggior impegno lavorativo/professionale richiesto, in tali specifiche strutture.>>

L'eventuale percezione, infatti, di dette somme si qualificherebbe quale indebito oggettivo perché corrisposte *sine titulo* (e tali da qualificarsi quale danno erariale) con obbligo di restituzione/recupero di dette somme.

Con la presente, pertanto, si sollecita ulteriormente il Management in indirizzo a voler provvedere all'immediata revoca degli incarichi conferiti (che nonostante la palese illegittimità, stanno tra l'altro consentendo alla medesima dipendente, l'acquisizione di una esperienza professionale che, di certo, verrà fatta valere allorquando si procederà al conferimento formale di incarichi di organizzazione/ funzione sulla base delle regole approvate in sede aziendale);

si segnala la condotta aziendale relativamente anche alla percezione di una indennità contrattuale (ex art 44,c.6, CCNL 1994/1997 tuttora vigente) non dovuta a seguito di esercizio di altre attività e della mancata presenza in turno presso la terapia intensiva e sala operatoria sin dal 2018, con accertamento di dirette e personali responsabilità.

Frosinone 14 gennaio 2021

Il Segretario Provinciale Fials
D'Angelo Francesco

avv. Giuseppe Tomasso